

Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto (allegato 7B regolamento ISVAP 5/2006)

Avvertenza

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

a) Nome e Cognome RAIA:

b) Iscrizione nel registro degli intermediari:	Qualifica:	Agente
	Sezione:	A
	N. iscrizione:	A00007210
	Data di iscrizione:	01/02/2007

c) Indirizzo Sede Operativa: VIA PIA, 15, 31021 MOGLIANO V.TO (TV)

d) e-mail: moglianoveneto.400126@agenziatua.it

Telefono: 0415906185

Indirizzo PEC: a.pellizzon@pec.moglianoassicurazioni.it sito web: www.moglianoassicurazioni.it

e) Denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti:

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

f) L'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sulla attività svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a) L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Tua Assicurazioni S.p.A.;

- b) Tua Assicurazioni S.p.A. non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;
- c) Con riguardo al contratto proposto l'intermediario:
- fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale;
 - non è tenuto a proporre esclusivamente i prodotti assicurativi di una o più Imprese di assicurazione. Il contraente può chiedere di conoscere la denominazione delle Imprese;
 - nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, percepisce dall'impresa le seguenti provvigioni*, riportate ai sensi del Regolamento ISVAP n. 23/2008:

Impresa/Settore di tariffa	I	II	III	IV	V	VI	VII	Natanti
TUA ASSICURAZIONI S.P.A.	7,9372 %	7,9372 %	4,7623 %	6,3498 %	4,7623 %	4,7623 %	4,7623 %	4.7623

* La percentuale delle provvigioni indicata è stata calcolata rapportando la provvigione percepita in valore assoluto al premio globale pagato dal contraente relativo alla sola garanzia RCA comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge: contributo al fondo di Garanzia Vittime della strada, Contributo Servizio Sanitario Nazionale 10,5%, imposte di legge in misura del 12,5%. La percentuale, così come le provvigioni percepite, all'atto dell'eventuale emissione del contratto potrebbe essere soggetta a variazioni per effetto di modifiche intervenute sull'imposta a seguito di delibera provinciale così come disciplinato all'art. 17 del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68. Sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) è possibile consultare l'elenco delle province che hanno modificato l'aliquota nella misura massima del 3,5% in aumento o in diminuzione rispetto al 12,5% così come previsto dal sopracitato articolo.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000;
- b) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- c) Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente ai seguenti recapiti aziendali: Tua Assicurazioni S.p.A – Servizio Reclami – c/o Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 02/2773470 – PEC: tuaassicurazioni@pec.it E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it.

Sono da intendersi di pertinenza dell'intermediario i reclami afferenti all'osservanza delle regole di comportamento previste dall'art. 183 del CAP ed attualmente disciplinate agli articoli da 46 a 52 nonché 56 del Regolamento ISVAP n. 5/2006; l'intermediario risponde anche dei reclami aventi ad oggetto i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori.

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; numero della polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa preponente nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto

per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Vigilanza Intermediari – via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – fax 06 42133 206 – pec : tutela.consumatore@pec.ivass.it utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori – Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l'Intermediario collaborante, o suoi dipendenti/collaboratori, che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all'Intermediario principale per conto del quale svolge l'attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L'informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall'Intermediario principale.

Si ricorda che il reclamante oltre alle sopra illustrate modalità, potrà attivare: la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RCAuto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCAuto la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti); la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni ad esclusione dell'RCAuto.